



COMUNE DI VALLO DI NERA

Provincia di Perugia

ORDINANZA SINDACALE

N. 14 del 30-08-2021

REGISTRO GENERALE numero 14

COPIA

Oggetto: SISMA DEL 24.08.2016 E SUCCESSIVI EVENTI - REVOCA ORDINANZA N. 59 DEL 29.12.2017 DI INAGIBILITA' TOTALE E TEMPORANEA DELL'IMMOBILE SITO IN LOC. GEPPA DEL COMUNE DI VALLO DI NERA, DISTINTO CATASTALMENTE AL FOGLIO N. 19, PART. N. 42 SUB. 1-2-3-4-5, DI PROPRIETA' DEL SIG. COLLIER JOHN MICHAEL, A SEGUITO DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE

IL SINDACO

PREMESSO:

- che a seguito del sisma verificatosi in data 24/08/2016 e successivi si sono registrati danni alle strutture pubbliche e private site nel territorio comunale di Vallo di Nera;
- che esiste un potenziale pericolo derivante dai danni a seguito degli eventi sismici iniziati in data 24/08/2016;
- che, sulla scorta delle istanze di sopralluogo, è ancora in corso una campagna di sopralluoghi al fine di verificare le condizioni di agibilità degli immobili;

VISTO l'articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981 n. 66;

VISTO il codice della protezione civile, D.lgs. n.1 del 02.01.2018;

VISTI gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016 con la quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24/08/2016 che ha interessato il territorio delle regioni Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria;

VISTA la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31/10/2016 con la quale è stato ulteriormente esteso l'effetto dello stato d'emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24/08/2016 che ha interessato il territorio delle regioni Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;

VISTO il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123, che all'art. 16-sexies, comma 2, ha prorogato fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;

VISTA la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/02/2018 con la quale è stato ulteriormente esteso l'effetto dello stato d'emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24/08/2016 che ha interessato il territorio delle regioni Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria, fino alla data del 27.08.2018;

VISTO il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2018, n. 89, che all'art. 01, ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza al 31.12.2018;

VISTO l'articolo 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita: "All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente: «4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2021;

VISTA la Legge n. 229 del 15 dicembre 2016: conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 422 del 16.12.2016, che dispone, all'art. 1, comma 2: *"Allo svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate di proprietà privata attraverso la compilazione della scheda AeDES per l'intera unità strutturale, secondo le istruzioni fornite nel manuale di cui al DPCM 8 luglio 2014, provvedono, solo a seguito dell'esito di "non utilizzabilità" secondo la scheda FAST elaborata ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 dell'ordinanza n. 405/2016, i tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, su diretto incarico del proprietario o avente diritto, in ragione del fatto che tale procedimento è previsto quale condizione abilitante per l'ottenimento dei contributi per la ricostruzione privata ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del decreto-legge n. 189/2016. Nell'ambito della definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei predetti contributi, il Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione, con proprio provvedimento, disciplina le modalità per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma."*

RICHIAMATA l'Ordinanza del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 n. 10 del 19.12.2016, che dispone all'art. 1, commi 2 e 3: ***“2. Entro 30 giorni dalla comunicazione ai proprietari della non utilizzabilità dell'edificio da parte dei comuni, i tecnici professionisti devono redigere e consegnare agli Uffici Speciali della Ricostruzione le perizie giurate relative alle schede AeDES degli edifici danneggiati e dichiarati inutilizzabili con le schede FAST. Insieme alla scheda AeDES i tecnici professionisti dovranno allegare alla perizia giurata una esauriente documentazione fotografica ed una sintetica relazione con particolare riferimento alle sezioni 3, 4, 5, 7 e 8 della scheda e con adeguata giustificazione del nesso di causalità del danno come determinato dagli eventi della sequenza iniziata il 24 agosto 2016. Quest'ultimo aspetto dovrà essere particolarmente curato per gli edifici con interventi già finanziati da precedenti eventi sismici e non ancora conclusi, di cui all'art. 13 del D.L. 189/2016, per i quali sarà richiesta un'adeguata documentazione fotografica del danno pregresso, dell'eventuale intervento parziale già effettuato e del danno prodotto dalla sequenza iniziata il 24 agosto 2016. Fino all'istituzione dei predetti Uffici Speciali, le perizie di cui al presente comma sono consegnate presso gli uffici regionali provvisoriamente individuati dai Presidenti delle Regioni, in qualità di Vice Commissari.*”**

3. Le schede AeDES e le perizie giurate di cui al comma 2 sono trasmesse ai Comuni territorialmente competenti per le attività di quantificazione del fabbisogno abitativo di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394/2016.”

VISTA l'istanza pervenuta a questo Ente in data 11.01.2017 prot. 92, inoltrata dal Sig. John Michael Collier, nella sua qualità di proprietario dell'immobile sito in Fraz. Geppa del Comune di Vallo di Nera, distinto catastalmente al foglio n. 19, part. N. 42, la cui destinazione dichiarata è “Residenziale”;

VISTO l'esito del sopralluogo sintetico di agibilità post-sismica sugli edifici privati realizzato attraverso la compilazione della Scheda FAST n. 003 per il rilevamento sui fabbricati per l'agibilità sintetica post-terremoto, redatta in data 02/03/2017 dai tecnici Rossella Siano e Pasquale Spiezia della squadra SF1425 e relativa al fabbricato sito in Loc. Geppa, Via Santo Stefano nn. 5 - 6, distinto catastalmente al foglio n. 19, part. n. 42 sub 1, categoria A/2 (abitazioni di tipo civile), foglio n. 19, part. n. 42 sub 2, categoria A/2 (abitazioni di tipo civile), foglio n. 19, part. n. 42 sub 3, categoria A/2 (abitazioni di tipo civile), foglio n. 19, part. n. 42 sub 4, categoria A/2 (abitazioni di tipo civile), foglio n. 19, part. n. 42 sub 5, B.C.N.C., di proprietà del sig. Collier John Michael nato in Gran Bretagna-Irlanda il 14/04/1945, dalla quale emerge il giudizio **“Edificio NON UTILIZZABILE”**;

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 23 del 27/03/2017, con la quale, sulla scorta del sopralluogo FAST sopra richiamato:

- veniva dichiarato NON UTILIZZABILE il fabbricato sito in Loc. Geppa via Santo Stefano nn. 5 - 6, distinto catastalmente al foglio n. 19, part. n. 42 sub 1, categoria A/2 (abitazioni di tipo civile), foglio n. 19, part. n. 42 sub 2, categoria A/2 (abitazioni di tipo civile), foglio n. 19, part. n. 42 sub 3, categoria A/2 (abitazioni di tipo civile), foglio n. 19, part. n. 42 sub 4, categoria A/2 (abitazioni di tipo civile), foglio n. 19, part. n. 42 sub 5, B.C.N.C., di proprietà del sig. Collier John Michael nato in Gran Bretagna-Irlanda il 14/04/1945, inibendone l'utilizzo a chiunque non espressamente autorizzato sino al perdurare delle condizioni rilevate, **dando atto che la procedura con scheda FAST non è sostitutiva, ai fini della ricostruzione, della procedura con scheda AeDES per quanto riguarda l'approfondimento degli edifici dichiarati non utilizzabili. A tale scopo si richiama quanto riportato ed evidenziato in premessa circa gli adempimenti previsti di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 422 del 16.12.2016, art. 1, comma 2, e Ordinanza del Commissario del Governo per la ricostruzione nei**

territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 n. 10 del 19.12.2016, art. 1, commi 2 e 3.

- veniva ORDINATO Al Sig. Collier John Michael di non accedere e consentire l'accesso e l'utilizzo dell'edificio dichiarato NON UTILIZZABILE a se stesso e a chi, a qualunque titolo, occupi l'edificio in questione, nonché a chiunque altro vi possa accedere, fino a quando non sarà realizzata la messa in sicurezza dello stesso con opere adeguate all'eliminazione del pericolo.

DATO ATTO che l'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria (U.S.R.), in data 21/11/2017, con nota PEC pervenuta al protocollo comunale al n. 4578, ha inoltrato il *“quadro riassuntivo definitivo al fine dell'emissione della conseguente ordinanza sindacale necessaria alla richiesta di contributo di ricostruzione”*, dal quale si evince che per l'edificio di che trattasi, il professionista incaricato dal Sig. Collier John Michael, ha redatto apposita perizia giurata con allegata scheda AeDES, il cui esito è **“B - Edificio temporaneamente inagibile (in tutto o in parte) ma agibile con provvedimenti di pronto intervento”**;

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 59 del 29.12.2017, con la quale:

- veniva revocata la propria Ordinanza n. 23 del 27.03.2017, sulla scorta della nota inviata a questo Ente dall'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria (U.S.R.) in data 21/11/2017 prot. 4578, dalla quale si evince che per il fabbricato sito in Loc. Geppa via Santo Stefano nn. 5 - 6, distinto catastalmente al foglio n. 19, part. n. 42 sub 1, categoria A/2 (abitazioni di tipo civile), foglio n. 19, part. n. 42 sub 2, categoria A/2 (abitazioni di tipo civile), foglio n. 19, part. n. 42 sub 3, categoria A/2 (abitazioni di tipo civile), foglio n. 19, part. n. 42 sub 4, categoria A/2 (abitazioni di tipo civile), foglio n. 19, part. n. 42 sub 5, B.C.N.C., di proprietà del sig. Collier John Michael nato in Gran Bretagna-Irlanda il 14/04/1945, il professionista incaricato dal proprietario ai sensi dell'Ordinanza del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 n. 10 del 19.12.2016, ha redatto apposita perizia giurata con allegata scheda AeDES, il cui esito è **“B - Edificio temporaneamente inagibile (in tutto o in parte) ma agibile con provvedimenti di pronto intervento”**;
- veniva dichiarata la temporanea e totale inagibilità per il fabbricato sito in Loc. Geppa via Santo Stefano nn. 5 - 6, distinto catastalmente al foglio n. 19, part. n. 42 sub 1, categoria A/2 (abitazioni di tipo civile), foglio n. 19, part. n. 42 sub 2, categoria A/2 (abitazioni di tipo civile), foglio n. 19, part. n. 42 sub 3, categoria A/2 (abitazioni di tipo civile), foglio n. 19, part. n. 42 sub 4, categoria A/2 (abitazioni di tipo civile), foglio n. 19, part. n. 42 sub 5, B.C.N.C., di proprietà del sig. Collier John Michael nato in Gran Bretagna-Irlanda il 14/04/1945, inibendone l'utilizzo a chiunque non espressamente autorizzato, sino alla esecuzione dei provvedimenti urgenti indicati nella scheda AeDES redatta dal professionista incaricato dal proprietario, che di seguito si riportano integralmente: - *“Messa in opera di cerchiature o tiranti”*; - *“Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi”*; - *“Come interventi suggeriti si consiglia anche il miglioramento delle connessioni murarie”*
- veniva ordinato al Sig. Collier John Michael nato in Gran Bretagna-Irlanda il 14/04/1945, di non accedere e di non consentire l'accesso e l'utilizzo dell'edificio dichiarato inagibile a se stesso e a chi, a qualunque titolo, occupi l'edificio in questione, nonché a chiunque altro vi possa accedere, fino a quando non saranno realizzati gli interventi indicati nella scheda AeDES redatta dal professionista incaricato dal proprietario, che di seguito si riportano integralmente: - *“Messa in opera di cerchiature o tiranti”*; - *“Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi”*; - *“Come interventi suggeriti si consiglia anche il miglioramento delle connessioni murarie”*.

DATO ATTO che il Sig. Collier John Michael ha inoltrato all'Ufficio Speciale Ricostruzione domanda di contributo, alla quale è stato assegnato dallo stesso Ufficio il numero pratica 5260/2017;

PRESO ATTO della comunicazione di fine lavori e della dichiarazione che tiene luogo dell'agibilità, ai sensi dell'art. 137, comma 3, della L.R. 1/2015, inoltrate sulla piattaforma MUDE e trasmesse a questo Ente dall'Ufficio Speciale Ricostruzione con nota Prot. 1265 del 08/04/2019;

VISTA la "Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di esecuzione dei lavori e raggiunta piena agibilità dell'edificio" inoltrata dal tecnico incaricato dalla proprietà Arch. Paule Marie Francoise Favre, nata a La Roche sur Foron – Francia il 11/07/1961, iscritta all'Ordine degli Architetti della Provincia di Perugia al n. 833, con la quale la stessa dichiara:

- che *"i lavori relativi all'intervento di riparazione e rafforzamento locale di un edificio con danni lievi a seguito degli eventi sismici iniziati in data 24/08/2016, sito in Vallo di Nera (PG), Loc. Geppa, Via S. Stefano nn. 5-6, di cui all'O.C. n. 4 del 17/11/2016 eseguiti sull'edificio individuato in premessa sono stati ultimati in data 19/03/2019"*;
- *"l'avvenuta esecuzione dei lavori di riparazione e rafforzamento locale di un edificio con danni lievi a seguito degli eventi sismici iniziati in data 24/08/2016, descritti in premessa e la raggiunta piena agibilità sull'edificio sito in Vallo di Nera (PG) Loc. Geppa, Via S. Stefano nn. 5-6, individuato al Catasto Fabbricati al Foglio n. 19 particella n. 42 sub. 1-2-3-4-5, atti a garantire la sussistenza delle condizioni necessarie al rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari occupanti che ivi si svolgevano ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lett. b. i) dell'O.C. n. 8/2016"*.

RITENUTO per quanto sopra specificato e precisato, di dover procedere alla revoca della propria Ordinanza n. 59 del 29.12.2017, essendo venute meno le condizioni di inagibilità e che pertanto, allo stato attuale, non sussistono rischi per il fabbricato sito in Vallo di Nera (PG) Loc. Geppa, Via S. Stefano nn. 5-6, individuato al Catasto Fabbricati al Foglio n. 19 particella n. 42 sub. 1-2-3-4-5;

Per le ragioni sopra esposte

REVOCA

La propria Ordinanza n. 59 del 29.12.2017, essendo venute meno le condizioni di inagibilità e che pertanto, allo stato attuale, non sussistono rischi per il fabbricato sito in Vallo di Nera (PG) Loc. Geppa, Via S. Stefano nn. 5-6, individuato al Catasto Fabbricati al Foglio n. 19 particella n. 42 sub. 1-2-3-4-5;

DISPONE

La Forza Pubblica è incaricata della notifica agli interessati e della esecuzione della presente disposizione che immediatamente viene comunicata e, in copia, trasmessa:

- al Prefetto di Perugia;
- al SOUR della Regione Umbria;
- al Centro Protezione Civile di Foligno;
- al COR della Regione Umbria;
- all'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria;

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Vallo di Nera, nonché trasmessa:

- All'Ufficio Polizia Municipale;
- All'Ufficio Tecnico comunale;
- All'Ufficio Tributi;

La presente Ordinanza viene notificata:

- Al sig. Collier John Michael nato in Gran Bretagna-Irlanda il 14/04/1945, e residente in Loc. Geppa del Comune di Vallo di Nera, in Via Santo Stefano n. 11 int. 2;

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente Ordinanza e di farla osservare.

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Prefetto di Perugia entro 30 gg. dalla notifica, al TAR della Regione Umbria entro 60 gg. dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza legale del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, lì trenta agosto duemilaventuno.

IL SINDACO

F.to Benedetti Agnese

E' copia conforme all'originale.

Vallo di Nera, lì 03-09-2021